

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SANTARELLI

Seduta del 03/09/2026

FATTO

Il ricorrente agisce in relazione alle successioni di S*N* e della sorella A*N* lamentandosi del fatto che le pratiche di successorie per i rapporti intrattenuti da detti soggetti presso l'intermediario convenuto venivano gestite con scarsa diligenza e richieste di adempimenti sproporzionati. Riferisce in particolare che, nonostante l'invio della documentazione necessaria per la pratica, la filiale bloccava l'iter richiedendo la sua presenza fisica per l'identificazione o, alternativamente, una procura notarile. Secondo il ricorrente tale richiesta è ingiustificata, tenuto conto della sua impossibilità a muoversi e del fatto che alla banca erano state suggerite modalità alternative per l'identificazione, tutte però rifiutate. In tal modo, secondo il ricorrente, l'intermediario ha impedito la liquidazione dell'asse ereditario con una condotta contraria ai principi di buona fede e correttezza e causando danni e ritardi a tutti gli eredi. Il ricorrente chiede quindi che venga accertata l'illegittimità della richiesta dell'intermediario per violazione dei principi di correttezza e buona fede anche per la sproporzione tra quanto richiesto e la tutela degli interessi in gioco e per il correlato aggravio economico anch'esso sproporzionato. Chiede altresì che la situazione venga sbloccata *“onde consentire a tutti gli eredi di poter incassare le somme in forza di eredità”* e che venga censurato l'operato *“della banca ed in particolare del Direttore f.f. della filiale”* competente.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso deducendo quanto segue:

- il ricorrente, erede testamentario della Sig.ra A*N* ed erede legittimo del Sig. S*N*, chiedeva la liquidazione dell'asse ereditario, senza recarsi di persona in filiale;

- la filiale comunicava che, in presenza di impedimento, era possibile conferire procura notarile ad una persona di fiducia che avrebbe così potuto compiere le operazioni necessarie alla successione;
- il ricorrente contestava questa soluzione proponendo modalità di identificazione alternative che la filiale non accoglieva ribadendo quanto già detto;
- il ricorrente non è censito nei propri archivi non essendo suo cliente e pertanto deve essere identificato in linea con le rilevanti disposizioni;
- le modalità alternative indicate dal ricorrente non consentono di assolvere a questi doveri;
- ha già proposto al ricorrente una soluzione praticabile e rispettosa di tali obblighi di identificazione;
- non sono ravvisabili condotte contrarie ai principi di correttezza e buona fede.

Il ricorrente ha replicato per osservare che:

- è falsa l'affermazione per cui avrebbe richiesto la liquidazione della quota: questa è stata chiesta dagli altri eredi ed è stata rifiutata perché l'intermediario sosteneva che poteva essere disposta solo con la sua firma e quella della sorella;
- un funzionario della banca affermava che era necessario dotarsi di procura notarile e tutte le soluzioni alternative proposte sono state rifiutate;
- ad oggi, a distanza di n. 2 anni dal decesso di S*N* e nonostante il decesso della moglie (G*S*) la situazione risulta tuttora bloccata.

L'intermediario ha a sua volta controreplicato per sottolineare la contraddizione tra quanto dichiarato nel ricorso, in cui ha riferito di essere impossibilitato a muoversi, e quanto dichiarato nelle repliche, laddove ha dichiarato che non corrisponde a verità l'affermazione per cui non si sarebbe presentato personalmente in filiale e per rappresentare di aver dato avvio alla liquidazione *pro quota* degli altri coeredi in relazione alla successione della Sig.ra A*N*.

DIRITTO

In via preliminare va esaminata l'ammissibilità delle domande proposte. Premesso che la prima delle richieste formulate va interpretata come domanda di accertamento dell'illegittimità del comportamento dell'intermediario per le ragioni dettagliatamente indicate dal ricorrente, la questione rispetto alla quale il tema si pone è quella correlata alle domande con cui si chiede l' "*immediato sblocco della situazione*" nonché la "*censura*" dell'operato dell'intermediario e del direttore della filiale di riferimento. Ai sensi delle disposizioni che disciplinano il presente procedimento domande che implicino pronunce costitutive come l'immediato sblocco della situazione ovvero provvedimenti sanzionatori o di censura sono precluse e quindi le domande indicate sono inammissibili.

Sempre in via preliminare va esaminata l'eccezione sollevata dall'intermediario in termini di novità delle contestazioni sollevate dal ricorrente nelle repliche con riferimento alla nuova successione aperta in seguito alla morte della moglie. Se è principio pacifico che in sede di replica è "*preclusa la possibilità di ampliare la domanda iniziale*", sta di fatto che alla allegazione proposta e oggetto di eccezione da

parte dell'intermediario non si correla alcuna domanda, sicché non vi è alcun ampliamento indebito della materia del contendere.

Venendo al merito, il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.

Oggetto del contendere è la dedotta illegittimità della condotta dell'intermediario per aver richiesto, al fine di dare seguito alla pratica di successione apertasi con la morte dei signori S*N* e A*N*, di cui il ricorrente è erede (il punto è incontestato), la sua presenza fisica a fini identificativi e non aver accettato le soluzioni alternative proposte. Due sono i profili che rilevano.

Pacifico è anzitutto l'obbligo dell'intermediario di identificare i soggetti interessati alla successione (e cui spetta una quota di eredità). Altrettanto pacifico, perché incontestato, è che il ricorrente non sia cliente dell'intermediario convenuto e pertanto non lo abbia già identificato in sede di apertura del rapporto. Di qui l'ineludibilità dell'adempimento, sia ai sensi della normativa antiriciclaggio che l'intermediario (al pari di tutti gli altri soggetti indicati dalla legge) ha l'obbligo di rispettare in termini di adeguata verifica sia in termini di identificazione del soggetto destinatario del riconoscimento della quota caduta in successione. Ritene in proposito il Collegio che l'alternativa alla presenza dell'interessato in filiale non possa che essere (solo) la procura notarile con la quale il Notaio attesta l'identità del soggetto che la conferisce. Attestazione che manca nelle soluzioni proposte dal ricorrente, quale una video chiamata ovvero un non meglio precisato intervento di un messo comunale.

In secondo luogo, non si può trascurare il fatto che le ragioni opposte da parte ricorrente a giustificazione della sua impossibilità di recarsi alla filiale di competenza si incentrano sulla sua impossibilità di muoversi per problemi di salute, rispetto ai quali, tuttavia, manca agli atti qualsivoglia documentazione.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato.

IL PRESIDENTE